

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 1° LUGLIO 1960

(61^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato » (945) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 1041, 1044, 1046
BERGAMASCO	1044
BERTOLI	1044
GALLOTTI BALBONI Luisa	1044
MARIOTTI	1043, 1044
MOTT	1044, 1045
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1044, 1045, 1046
RUGGERI	1045

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Fortunati, Gal-

lotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Parri, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana. Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro De Giovine e per le finanze Piola

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato » (945) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª SEDUTA (1º luglio 1960)

dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, numero 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10. « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

Art. 12. — « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

È altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

È infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità

generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permuta a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».

Data l'assenza del relatore, senatore Bosco, impegnato all'estero nei lavori dell'Assemblea parlamentare europea, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge. In esso si parla dei limiti di legge che si sono fermati all'adeguamento monetario, e che riguardano la unificazione dei sistemi di alienazione di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

Il disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro *ad interim* del tesoro, è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960, e qui trasmesso in data 4 febbraio 1960.

Onde illustrare con maggior chiarezza gli scopi del disegno di legge in esame, se la Commissione permette, dò lettura della breve relazione che l'accompagnava: « L'articolo 10, primo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificato: con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406 e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, attribuisce all'Amministrazione demaniale la facoltà di vendere a partito privato e senza previo esperimento di pubblici incanti i beni immobili di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato, il cui valore di stima non superi il valore di lire 1.200.000.

Il secondo comma dello stesso articolo 10 conferisce altresì la facoltà — qualora concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale — di vendere detti beni, del pari a partito privato, fino al limite massimo del valore di stima di lire 6.000.000.

Il successivo articolo 12, anch'esso modificato coi provvedimenti succitati, attribuisce all'Amministrazione demaniale la facoltà di vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie o ad altri corpi morali legalmente costituiti e a permutare con gli stessi i predetti beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 15.000.000.

Il secondo comma di tale articolo autorizza inoltre — quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale — la permuta a trattativa privata con privati degli anzidetti beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 6.000.000.

I limiti di somma indicati nei succitati due articoli, per quanto aggiornati per effetto della sessantuplicazione disposta con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono indubbiamente da considerarsi inadeguati non solo in relazione al mutato potere di acquisto della moneta, ma anche in rapporto alle riconosciute moderne esigenze di snellezza amministrativa.

È da tenere d'altro canto presente che i limiti oggetto della sessantuplicazione erano, fin dall'origine, inadeguati.

Quello portato a lire 1.200.000 (primo comma, articolo 10) — secondo il testo originario dell'articolo 10 medesimo — di lire 10.000, e tale rimase in sede di modifica dello stesso articolo, statuita con decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123. Soltanto nel 1940, con la legge 2 ottobre, n. 1406, venne elevato a lire 20.000.

Quello di lire 6.000.000, di cui al secondo comma del predetto articolo 10, venne istituito nel succitato decreto-legge luogotenenziale del 1919 nella misura di lire 100.000 e tale rimase fino all'epoca dell'adeguamento monetario.

I limiti di somma indicati nell'articolo 12 erano in origine, rispettivamente, di lire 100.000 e lire 50.000; col decreto-legge luogotenenziale surripetuto del 1919 vennero elevati, rispettivamente, a lire 250.000 e lire 100.000 e tali rimasero fino ai provvedimenti di adeguamento monetario.

Per le ragioni che precedono si ravvisa opportuno proporre che il primo limite indi-

cato nell'articolo 10 sia elevato da lire 1.200.000 a lire 6.000.000; che il secondo limite indicato nello stesso articolo sia elevato da lire 6.000.000 a lire 15.000.000; che il limite entro il quale a termini dell'articolo 12 è consentito far luogo a vendita in favore di comuni, provincie ed altri corpi morali sia elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000; che nello stesso articolo 12 sia distintamente previsto il caso di permuta con detti Enti, consentendo la stipula dei contratti fino al limite massimo del valore di stima di lire 50.000.000; che il limite di lire 6.000.000 — indicato in detto articolo 12 per le permutate con privati — sia elevato da lire 6.000.000 a lire 15.000.000.

In relazione alle proposte come sopra formulate si è redatto il presente disegno di legge modificativo dei succitati articoli 10 e 12 ».

MA R I O T T I . Desidererei fare alcune considerazioni, dettatemi anche dalla esperienza che noi abbiamo fatto in Toscana; dal 1950 circa, è stato venduto a enti morali un numero veramente esorbitante di beni patrimoniali dello Stato.

Ora io non voglio dire che pian piano si stiano creando le condizioni per riprodurre un certo potere temporale della Chiesa; ma posso dire che tutta la speculazione che s'è fatta anche delle aree fabbricabili dà cifre veramente imponenti. Quindi desidero sapere, poichè si parla, nel disegno di legge, di « speciali circostanze di convenienza o di utilità generale »: quali sono questi corpi morali a cui si allude? La parrocchia è un ente morale o no?

Se nei corpi morali vi fossero anche inserite le parrocchie, l'Azione Cattolica o associazioni similari, non sarei assolutamente d'accordo perchè, anche se qui c'è l'aspirazione ad una perequazione monetaria, per dare allo Stato la possibilità di alienare anche certi beni non vincolandoli agli importi e alle somme di un tempo, l'esperienza c'insegna questo: che oggi le Intendenze di finanza, per conto dello Stato, hanno ceduto alle parrocchie, come corpi morali, una quantità di beni, escludendo *a priori* una serie di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª SEDUTA (1º luglio 1960)

associazioni regolarmente riconosciute che avevano una personalità giuridica capace di concorrere a parità di diritti con gli altri.

Desidero sapere quindi, dal Presidente o dal Governo quali sono questi corpi morali; ma vi confesso che se in essi rientrano le parrocchie o altre organizzazioni cattoliche, non sono d'accordo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Dal punto di vista del diritto puro, ritengo che la parrocchia non sia un ente morale, perchè gli enti morali hanno un loro bilancio sottoposto — come ogni altra delibera — al controllo dell'autorità tutoria, ciò che non avviene per le parrocchie.

MARIOTTI. Hanno una personalità giuridica come gli enti morali.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. C'è il Concordato, per cui la parrocchia non può nè affittare nè vendere senza essere autorizzata...

MARIOTTI. ...ed ha la capacità, sul piano contrattuale, di avere una personalità giuridica alla pari degli altri. Ora, poichè nel disegno di legge si fa riferimento a importi notevoli, se tutti i cittadini e associazioni concorressero in piena parità di diritti e doveri, questo mi tranquillizzerebbe; invece, dato l'assetto politico attuale, ciò non è. E le parrocchie si arricchiscono di cinematografi, campi sportivi, eccetera.

MOTT. È evidente che il senatore Mariotti si riferisce alle ex case del fascio.

MARIOTTI. No, anche ad altri beni patrimoniali.

MOTT. La legge per la vendita delle ex case del fascio presupponeva che gli enti, che acquistavano tali beni, dovevano adoperarli esclusivamente per loro uso; quindi i comuni, per esempio, che acquistavano uno di tali beni patrimoniali, dovevano dimostrare che serviva per i comuni stessi.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Non vorrete dire che non siano state fatte

delle preferenze anche per queste dimostrazioni!

MOTT. Le cose sono state fatte effettivamente sempre d'accordo anche con le vostre organizzazioni e abbiamo fissato i criteri della legge; non è mai successo alcun inconveniente e abbiamo seguito questo principio.

BERGAMASCO. Qual'era la formulazione della vecchia legge a questo proposito?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Era tal quale: sono soltanto variati i valori.

BERTOLI. Nel 1953 era stato fatto con la legge 10 dicembre, n. 936, l'adeguamento monetario. È vero che si dice nella legge che quando il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000 dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto; ma per quanto riguarda l'articolo 12, si passa poi da lire 15.000.000 a lire 100 milioni: circa sette volte e mezzo. È il rapporto che è grande e ci mette un po', non dico in sospetto, ma in una certa perplessità.

Quindi bisognerebbe, secondo me, pur essendo d'accordo con lo spirito di questa variazione, modificare le aliquote specie per quanto riguarda l'articolo 12, e poi stabilire garanzie che non si tratta soltanto di trattativa privata; ci sia la licitazione privata con garanzia che la licitazione avvenga. E poi vorremmo sapere con precisione che cosa sono questi corpi morali.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo alle osservazioni che sono state fatte. Non mi soffermo sul concetto dell'adeguamento monetario, perchè la lettura e l'illustrazione che il Presidente ha fatto della relazione governativa al disegno di legge sono sufficienti ad illuminare questa parte della questione. Viceversa, penso di potermi soffermare sul limite molto basso che la legge stabilisce per richiedere il parere del Consiglio di Stato, che costituisce indub-

biamente una garanzia, la più seria che si possa pretendere.

Se dalle lire 300.000 si è passati soltanto a lire 4.500.000, voi vedete come questa garanzia sia stata mantenuta in un limite che si sarebbe potuto di leggeri sorpassare anche in base al semplice concetto dell'adeguamento monetario. Questa garanzia dovrebbe da sola costituire la risposta adeguata alle obiezioni che sono state fatte, perchè a questo concetto bisogna aggiungere poi un altro: che è necessaria anche una certa fiducia nella correttezza dell'amministrazione. Non si tratta di politica, si tratta di fiducia in un organismo qual'è l'amministrazione, il quale agisce attraverso determinate procedure: garanzia di perizia da parte dell'Ufficio tecnico erariale, garanzia da parte del Consiglio di Stato. E tutte le disposizioni di garanzia che sono identiche nelle antiche leggi, sono rimaste intatte in questo disegno di legge.

Quanto all'eccezione sollevata dal senatore Mariotti, circa, addirittura, una ricostituzione della mano morta, o qualcosa di simile, nella sua Toscana, io non sono in grado di dire cosa sia stato fatto in Toscana, in questo momento; ma vi faccio presente che il concetto di mano morta esclude i benefici parrocchiali, perchè i beni parrocchiali esercitano una funzione socialmente necessaria in un Paese cattolico come il nostro, e quindi il concetto di mano morta è da lasciarsi completamente da parte. Anche se il Presidente ha manifestato il suo pensiero squisitamente giuridico, io penso che le parrocchie sono considerate dei corpi morali a questo fine. Del resto tutte le leggi che sono state passate, per vendite, in questa Commissione, sono state approvate. L'unico disegno di legge che ha portato una diversità di prezzo di lire 1.500.000, di cui una gran parte si è perduta per gli interessi che non sono andati nelle casse dello Stato, è quello relativo ai beni demaniali del Tigullio. Il che sta a significare la correttezza dell'amministrazione.

Una cosa potrei suggerire agli oppositori. Se dopo l'approvazione, che mi auguro avvenga senz'altro, del disegno di legge, la Commissione volesse esprimere il voto che si

ricorra il più delle volte alla licitazione privata, invece che alla trattativa privata, un voto di questo genere lo potrei benissimo accettare; perchè la licitazione privata dà una garanzia — se di garanzia vogliamo parlare — in rapporto, maggiore a quella che dà la trattativa privata. Ma concludo che la visione che noi abbiamo avuto, in questa Commissione, su tutte le vendite, offre una garanzia realistica che le proposte che sono state fatte erano corrispondenti all'interesse generale e, nel prezzo, corrispondenti al valore dei beni. Ora questa è una garanzia storica, che non vedo il motivo per cui debba essere svalutata anche per il futuro, quando c'è la garanzia del Consiglio di Stato per un limite bassissimo, che è di lire 4.500.000.

M O T T . La discussione era sulla legittimità, non sul merito.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il contratto (e il senatore Mott me lo insegna) passa naturalmente all'Avvocatura dello Stato la quale deve vagliare se corrisponde anche alla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, eccetera. Quindi non vedo la consistenza dell'obiezione.

Pertanto, ripeto, se la Commissione vuole approvare il disegno di legge esprimendo il voto che si dia la preferenza alle vendite a licitazione privata, il Governo lo accetta.

R U G G E R I . Faccio un'altra proposta. L'articolo 12 modifica i valori di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta. Non c'è dubbio che quando si tratta di vendite a trattativa privata, l'esperienza lo dice, si realizza sempre meno di un'asta o anche di una licitazione. D'altra parte, se questo patrimonio dello Stato passa a un altro ente dello Stato, ai comuni o alle provincie, siamo anche d'accordo, però, con un indubbio lucro a corpi morali, perchè l'esperienza ci dice che la trattativa privata rende sempre di meno allo Stato.

Noi saremmo d'accordo se l'articolo 12 venisse modificato in questo senso: vendita a

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª SEDUTA (1º luglio 1960)

trattativa privata, per lire 100.000.000 e lire 50.000.000 soltanto per i Comuni e le Province. Proporremo quindi l'abolizione delle parole « e altri corpi morali ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non accetta la proposta del senatore Ruggeri.

Poichè, d'altra parte, è stato chiesto di comunicare quante vendite o proposte di vendite sono in atto, io mi riservo di dare una risposta.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per dar modo al Sottosegretario di raccogliere le notizie richieste.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari